

L'Avv. (omissis), con richiesta di parere del 22.05.2019, rappresenta l'ipotesi di un avvocato che, dopo aver assistito giudizialmente il condominio di cui fa parte in una controversia verso altro condomino, in difetto di pagamento del proprio compenso professionale da parte del condominio, si renda dapprima cessionario di una porzione del credito vantato dal condominio a titolo di refusione delle spese di lite nei confronti del condomino soccombente e successivamente eccepisca nei confronti del condomino soccombente la compensazione tra il credito ceduto e diverso credito vantato dal condomino soccombente nei confronti del medesimo avvocato, in forza di diverso titolo giudiziario.

L'Avv. (omissis) formula richiesta di parere avente ad oggetto la sussumibilità di tale ipotesi in fattispecie di illecito deontologico, laddove la cessione del credito fosse da ritenere 'negozio in frode alla legge', tenendo altresì conto della circostanza che l'avvocato cessionario aveva partecipato all'assemblea dei condomini esprimendo parere favorevole alla cessione del credito in favore di sé medesimo e che lo stesso non aveva provveduto alla emissione di fattura alcuna nei confronti del condominio.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avvocato Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

Costituisce deroga al principio generale della 'libera circolazione dei crediti' l'ipotesi disciplinata dall'art. 1261 cod. civ. in forza del quale "I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i patrocinatori e i notai, non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario".

La violazione dell'art. 1261 cod. civ. da parte dell'avvocato costituisce illecito disciplinare, in quanto comportamento contrario ai doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9 cod. deont. for.).

Ai fini dell'accertamento della natura 'litigiosa' del credito oggetto della cessione - condizione necessaria per la sussistenza della violazione dell'art. 1261 cod. civ. - assumerà rilevanza la circostanza relativa allo stato della controversia avente ad oggetto detto credito, atteso che anche secondo la giurisprudenza di legittimità, il divieto di cui all'art. 1261 cod. civ. può essere interpretato in via estensiva estendendolo alle controversie non ancora sorte, al fine di impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti ivi contemplati (cass. civ. 20.11.2018 n. 29834), ma non si ritiene trovi applicazione riguardo ai crediti per i quali la contestazione sia stata superata da un provvedimento giudiziario definitivo (cass. civ. 24.02.1984 n. 1319).

Rileva

altresì che costituisce illecito disciplinare la mancata emissione di fattura al momento dell'incasso delle somme percepite a titolo di compensi, in quanto comportamento contrario al dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo (art. 16 cod. deont. for.).

Ai fini dell'accertamento della condotta illecita nella fattispecie ipotizzata assumerà rilevanza la corretta individuazione del momento in cui sorge l'obbligo di emettere fattura da parte dell'avvocato, in conformità alla normativa sia fiscale che civile, nelle ipotesi di cessione del credito e di estinzione dell'obbligazione per compensazione, il cui esame esula dalla materia deontologica.

Artt. 9, 16, CDF - Art. 1261 c.c.: avvocato cessionario di credito
- divieti - dovere di adempimento fiscale